

STATUTO



Art. 1

E' istituita la Fondazione intitolata

Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"

La Fondazione ha sede a Prato e non può essere trasferita fuori del territorio comunale di Prato.

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta dall'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", costituito come Centro di Storia economica "F. Datini" il 16 ottobre 1967, trasformato in Istituto il 14 luglio 1969, riconosciuto con D.M. del 27 ottobre 1998 (G.U. n. 266 del 13.11.1998).

Art. 2. SCOPI

La Fondazione, che non ha fini di lucro ha lo scopo di:

- a) Promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche su argomenti di storia economica dell'età preindustriale, anche in relazione alle fonti offerte dall'Archivio Datini;
- b) Organizzare convegni internazionali incentrati sui temi di storia economica dell'età medievale e, più in genere, dell'età preindustriale, eventualmente anche in rapporto con altri aspetti della civiltà preindustriale;
- c) Promuovere ed organizzare corsi di studio e di specializzazione per laureati che indirizzino i propri interessi scientifici verso gli studi sociali, e più in particolare la storia economica.
- c) Curare ogni altra iniziativa che integri la suddetta azione scientifica e che possa comunque considerarsi connessa ai fini generali della promozione e valorizzazione della storia economica dell'età preindustriale.

Art. 3. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da libri, manoscritti e arredi, già di proprietà dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", come da inventario allegato, stimati complessivamente in L. 305.610.000 (€ 157.834,39);
 - b) dalla somma di £. 207.000.000 (€ 106.906,58) in titoli;
 - c) da ogni altra entità o valore immobiliare che pervenga alla Fondazione o per acquisto o per donazione o lascito, a fini patrimoniali.
- E' escluso ogni diritto sul patrimonio dell'ente da parte dei soci.

Art. 4. FUNZIONAMENTO

Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) i proventi della gestione delle attività;
- c) eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali;
- d) eventuali doni, legati, erogazioni di enti e benefattori secondo la specifica destinazione da essi indicata;
- e) eventuali contributi dello Stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- f) i contributi dei soci benemeriti, sostenitori e ordinari.

Art. 5. ORGANI DELL'ISTITUTO

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente

Art. 7. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 15 membri, che durano in carica cinque anni, salvo quei rappresentanti la cui durata è regolata da norme di legge, e possono essere confermati,.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Ai compensi e alle indennità per i membri del Consiglio di amministrazione non può essere destinata complessivamente una somma superiore ad un trentesimo del bilancio dell'ente.

Art. 8. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MEMBRI

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- 3 rappresentanti del Comune di Prato;
 - 1 rappresentante della Provincia di Prato;
 - 1 rappresentante della C.C.I.A.A. di Prato;
 - 1 rappresentante della Cariprato;
 - 1 rappresentante della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Prato;
 - 1 rappresentante dell'Archivio di Stato di Prato;
 - 1 rappresentante dell'Unione Industriale Pratese;
 - 1 rappresentante dell'Unione Commercianti di Prato e Mandamento;
 - 1 rappresentante della Pia Casa de' Ceppi;
 - 3 rappresentanti eletti separatamente da ciascuna categoria dei soci (benemeriti, sostenitori, ordinari), secondo quanto specificato all'art. 16;
- il presidente del Comitato scientifico o, in sua assenza, il Direttore scientifico.

Art. 9. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell'anno, due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre riunioni saranno convocate dal Presidente quando lo stesso crederà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno 3 componenti il Consiglio.

Art. 10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nella convocazione dovrà essere fissata la data della eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la data fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e la nomina dei Benemeriti, per le quali occorre il voto favorevole di almeno 10 membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 5 componenti.

Art. 11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione assicura la gestione della Fondazione e svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi. In particolare delibera su:

- a) i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- b) le proposte di variazione dello Statuto della Fondazione;
- c) la nomina di soci Benemeriti;
- d) la nomina del Comitato scientifico e la ratifica delle nomine degli Uffici di esso (Presidente, Vice-Presidenti, Giunta Esecutiva, Direttore scientifico);
- e) i contratti d'acquisto e di vendita e le locazioni e conduzioni;
- f) l'accettazione o rifiuto di lasciti e doni;
- g) tutti gli atti che importino variazioni di patrimonio;
- h) l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;
- i) l'assunzione o licenziamento del personale;
- j) la nomina del Segretario generale;
- k) il piano annuale di attività.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Art. 12. POTERI D'URGENZA

Nei casi d'urgenza e nei limiti della spesa prevista in bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto sua responsabilità, con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva adunanza, che dovrà avvenire non oltre il termine di 30 giorni, pena l'efficacia e la decadenza dell'atto stesso.

Art. 13. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

- a) un effettivo dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
- b) due effettivi e due supplenti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consultivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

Art. 14. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato scientifico che lo assiste nella sua attività culturale.

Il Comitato scientifico provvede alla programmazione e allo svolgimento dei convegni, corsi di studio, cicli di conferenze, congressi ed ogni altra manifestazione nell'ambito degli scopi dell'Istituto. E' composto da un minimo di venti membri nominati dal Consiglio direttivo che li sceglie fra eminenti personalità di vari paesi nel campo degli studi di storia e di economia. Del Comitato scientifico fanno parte di diritto il Direttore dell'Archivio di Stato di Prato, e tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri della Ricerca Scientifica, dell'Istruzione e della Cultura.

Il Comitato scientifico dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico si riunisce ordinariamente una volta all'anno per stabilire il programma dei lavori. Ogni tre anni, in coincidenza con il proprio rinnovo, il Comitato scientifico procede alla nomina del proprio Presidente, dei Vice-Presidenti, della Giunta esecutiva e del Direttore, scelti anche questi, preferibilmente, fra i suoi membri.

Le nomine degli Uffici di Presidenza, Giunta e Direttore del Comitato scientifico, i programmi, le spese e tutte le altre deliberazioni del Comitato medesimo e dei suoi organi hanno validità dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. SOCI DELLA FONDAZIONE

Saranno nominati "Benemeriti" della Fondazione gli enti o privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.

La nomina anzidetta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Saranno nominati "Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con un versamento annuo nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, o con attività di particolare rilievo.

Ottengono la qualifica di "Soci ordinari" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali.

Art. 16. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI

L'elezione dei rappresentanti dei Benemeriti, dei Sostenitori e dei Soci ordinari nel Consiglio di Amministrazione sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, dalle rispettive assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute, a norma di regolamento, dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto di voto.

Qualora i Benemeriti, Sostenitori e Soci ordinari siano enti o persone giuridiche, saranno rappresentati nell'assemblea di categoria da una persona fisica designata a norma delle rispettive norme di statuto.

Il regolamento può prevedere la delega scritta del voto ad altri membri della stessa assemblea di categoria.

Il Consiglio della Fondazione può autorizzare il Presidente ad indire le assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone le modalità.

Art. 17. TRASMISSIONE DEI BILANCI ALL'ORGANO DI SORVEGLIANZA

Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente provvederà altresì a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale dell'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 18. REGOLAMENTI

Con appositi regolamenti, deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Art. 19. SCIoglIMENTO

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni verranno destinati come segue:

- a) il patrimonio librario, d'intesa con il Comune, verrà destinato ad una biblioteca pubblica presente nella città, perché sia eretto in fondo;
- b) gli altri beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, a un ente o ad enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Art. 20. NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.